



Liceo Scientifico Statale "Barsanti e Matteucci"
Via IV Novembre 151 – 55049 Viareggio (LU) -Tel. +39 0584962708
C.F. 82011610464
lups020003@istruzione.it – lups020003@pec.istruzione.it
www.liceobarsantimatteucci.it



REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE E PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA STUDENTESCA

Delibera del Consiglio d'Istituto n. 8 dell'11-02-2026

Articolo 1 - Definizione e normativa di riferimento

1. Le assemblee sono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
2. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.
3. Esse costituiscono un diritto soggettivo degli studenti della scuola secondaria superiore, non rimesso a facoltà discrezionale degli organi scolastici, e un dovere, come accade per l'esercizio di voto da parte dei cittadini maggiorenni.
4. L'esercizio di tale diritto è tuttavia vincolato all'osservanza di alcune modalità stabilite dalla legge e alla conformità con il Regolamento dell'Istituto di Istruzione Superiore e allo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998 e succ. modifiche).
5. Per tutto ciò che non viene espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alla normativa di riferimento: D.P.R. 416/1974; D.lgs.297/1994, artt.12, 13, 14; C.M. 312/1979, par. I e alla LR 34/2011 Toscana.
6. Gli organi di rappresentanza studentesca disciplinati nel presente regolamento sono le Consulte Provinciali degli studenti (Di seguito: CPS), i Rappresentanti di classe, i Rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio d'istituto (di seguito: CDI), il Parlamento Regionale degli Studenti Toscana (di seguito: PRST).
7. Gli organismi citati nel comma 6 sono disciplinati dal presente regolamento esclusivamente per quanto concerne la competenza del singolo istituto.

Articolo 2 – Finalità

1. Le assemblee studentesche, insieme e in dialogo con le attività proposte nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, concorrono alla crescita personale e all'arricchimento culturale, favoriscono il senso di responsabilità e l'autonomia degli allievi, promuovono il rispetto di persone e cose, sviluppano la collaborazione tra generazioni diverse nel contesto scuola.
2. A cura degli studenti organizzatori, con il coinvolgimento delle componenti scolastiche che ne diano disponibilità, le assemblee possono riferirsi all'approfondimento dei problemi della scuola o della società, sempre in funzione della formazione culturale e civile degli allievi, favorendone il coinvolgimento e rispondendo agli interessi particolari delle classi.

Articolo 3 - Requisiti per la candidatura

1. Tutti gli studenti regolarmente iscritti per l'anno scolastico in corso possono candidarsi alle cariche di Rappresentante degli studenti nel Consiglio d'Istituto, di Rappresentante nella Consulta Provinciale Studentesca e nel PRST.

2. È fortemente consigliabile, data la natura biennale della carica, che i candidati per la rappresentanza nella CPS e in PRST siano studenti delle classi terze e quarte.
3. Le cariche di Rappresentante degli studenti nel Consiglio d'Istituto e di Rappresentante in PRST sono incompatibili, come da normazione in materia.

Articolo 4 – Elezioni

1. Le elezioni di tutte le cariche di rappresentante sono regolamentate dal D.lgs. n. 297/94, dalle O.M. successive e dalle circolari organizzative emesse dalla Dirigenza e dalla Commissione elettorale, in quanto tutta la popolazione studentesca ha il diritto di eleggere i propri rappresentanti.
2. Ogni classe ha diritto di eleggere annualmente due Rappresentanti di classe.
3. Ogni due anni sono eletti due rappresentanti che entreranno a far parte della Consulta Provinciale Studentesca.
4. Ogni due anni sono eletti i rappresentanti che entreranno a far parte del Consiglio di Istituto (classi IV).
5. Ogni due anni sono eletti due rappresentanti che entreranno a far parte del PRST.
6. Ogni studente ha il diritto di voto per le elezioni sopra citate.
7. È diritto dei candidati alle elezioni di qualsiasi tipo nel livello d'istituto organizzare un dibattito, preferibilmente congiunto, con tutti i candidati, anche nell'orario scolastico. Nel caso in cui non ci sia la possibilità di fare ciò, è diritto dei candidati esporre i propri programmi facendo un giro delle classi.
8. È diritto delle liste candidati di apporre manifesti esplicativi dei rispettivi programmi in un'apposita bacheca.

Articolo 5 - Candidature

1. Le candidature per la carica di Rappresentante di classe avvengono nel giorno d'elezione e sono registrate nel verbale d'elezione della classe.
2. Le candidature per le cariche di rappresentante nel Consiglio d'Istituto, nella Consulta Provinciale Studentesca e nel PRST avvengono, secondo lo scadenziario emesso dalla Commissione elettorale, come descritto nel D.lgs. 297/94, presentando una lista sottoscritta da venti firmatari, che può comprendere un numero minimo di candidati pari al doppio rispetto agli eleggibili.

Articolo 6 - Eletti

1. Risultano eletti per la carica di Rappresentante di classe i componenti della classe candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di pareggio dei voti si procede a sorteggio.
2. Risultano eletti per le cariche di Rappresentante nel Consiglio d'Istituto, nella Consulta Provinciale Studentesca e nel PRST che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Articolo 7 - Mozioni di sfiducia

1. In caso di mancato adempimento dei doveri previsti dal D.lgs. 297/94, un terzo dei componenti della classe, per la carica di Rappresentante di classe, e un quarto dell'Assemblea del Comitato studentesco, per le cariche di Rappresentante degli Studenti nel Consiglio d'Istituto e di Rappresentante nella Consulta Provinciale Studentesca, può presentare formale mozione di sfiducia.
2. Nel caso in cui tale mozione sia approvata a maggioranza assoluta (50%+1) dell'Assemblea si intende approvata e il Rappresentante decade dalle sue funzioni.
3. Tale mozione può essere presentata entro e non oltre il mese di maggio.

Articolo 8 - Decaduta

1. In caso di perdita di requisiti, di dimissioni o di mozione di sfiducia approvata il Rappresentante si intende decaduto.
2. In caso di decaduta assume la carica il primo dei candidati non eletti.
3. Nell'ipotesi non vi siano candidati non eletti si procede a nuove elezioni.

Articolo 9 – Consulta provinciale degli studenti

1. La Consulta degli studenti assicura la possibilità di confronto tra studenti, favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola, formula proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative ed esprime i pareri richiesti dal Dirigente o dal Consiglio dell'Istituzione.
2. La Consulta degli studenti è composta dai rappresentanti eletti nei Consigli di classe e nel Consiglio dell'Istituzione. La Consulta è istituita annualmente con provvedimento del Dirigente di istituto che provvede anche alla convocazione della prima riunione, da tenersi entro un mese dalla data delle elezioni dei rappresentanti di classe.
3. Il Presidente della Consulta convoca di norma l'assemblea fuori dall'orario scolastico e ne dà preventiva comunicazione al Dirigente che dovrà garantire la disponibilità degli spazi.
4. Di regola l'avviso di convocazione recante la data e l'ordine del giorno della riunione è consegnato ai membri della Consulta con un preavviso di 5 giorni ed è esposto all'albo dell'istituto.
5. La Consulta risulta validamente costituita se è presente almeno il 30% dei suoi componenti.
6. I pareri della Consulta sono espressi per alzata di mano e con la maggioranza dei voti validi; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Il Presidente della Consulta è individuato tra i suoi componenti ed è eletto con la maggioranza dei voti validi. Il Vicepresidente, che funge anche da segretario, è il primo dei non eletti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio.
8. Il Presidente tiene i contatti con il Dirigente, rappresenta la Consulta, la convoca e la presiede. Con l'ausilio del Vicepresidente-segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute. Trasmette il verbale al Dirigente dell'istituto e riceve da quest'ultimo le eventuali comunicazioni di pertinenza dell'organo che rappresenta. Al termine del mandato rende conto alla Consulta e al Consiglio dell'Istituzione dell'attività svolta.
9. La Consulta nomina al suo interno un rappresentante nell'Organo di garanzia dell'Istituto.

Articolo 10 – Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana

1. La rappresentanza all'interno del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana assicura la possibilità di confronto tra studenti, favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dalla scuola, formula proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative e progetti volti alla sensibilizzazione di docenti e studenti delle scuole secondarie di secondo grado pubbliche e paritarie
2. Il Parlamento regionale degli studenti, istituito dalla legge regionale 34 del 28 luglio 2011, prevede l'elezione di 2 candidati alla carica di Parlamentare da ogni istituto. Nel mese di novembre, si tengono le elezioni di secondo livello tramite cui i due eletti dall'istituto possono diventare, se nuovamente eletti dal gruppo provinciale, Parlamentari del Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana. I candidati non eletti rimangono grandi elettori e dovranno partecipare attivamente alle attività del gruppo provinciale ma anche svolgere eventi di diffusione all'interno dell'istituto.
3. Il Presidente del parlamento regionale ha facoltà di convocare un numero di sedute mensili non limitato e darà comunicazione alla segreteria della scuola e al dirigente scolastico delle date in cui gli studenti, se presenti nella convocazione, sia grandi elettori che parlamentari, chiedono di essere considerati presenti e

fuori classe per l'intera durata dell'evento o della seduta tenendo in considerazione il tragitto scuola- sede dell'evento al Dirigente Scolastico.

4. Ogni scuola ha un suo docente referente, inoltre, ogni gruppo Provinciale si dota di un docente referente Provinciale.

5. Il parlamentare risulta decaduto dal suo ruolo dopo 4 assenze non giustificate e tornerà così ad essere un grande elettore che non potrà ricandidarsi nella medesima legislatura.

Articolo 11 – Assemblee di Istituto

a) Funzionamento

1. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto al mese in orario scolastico.
2. Le assemblee non possono aver luogo nell'ultimo mese dalla conclusione delle lezioni.
3. Per quanto possibile, in relazione alla disponibilità dei locali le assemblee vengono organizzate in giorni diversi, o per lo meno alternati, della settimana.
4. L'assemblea di Istituto può ricoprire il limite massimo delle ore di lezione di una giornata, garantendo, per ragioni di sicurezza, le operazioni di accertamento delle presenze degli studenti alla prima ora, in classe, per poi raggiungere il locale in cui si tiene l'assemblea.
5. Essendo variabile il monte ore giornaliero, si intendono fissati i seguenti limiti massimi in relazione all'effettiva durata delle lezioni: inizio alle ore 8:15 e termine coincidente con l'orario regolare della classe. Tali orari possono essere modificati dal Dirigente Scolastico in base alle esigenze organizzative.
6. Gli studenti impegnati nell'organizzazione, i cui nominativi saranno formalmente comunicati alla Dirigenza in tempo utile (5 giorni antecedenti) e opportunamente segnalati sul registro di classe, potranno uscire anticipatamente (h. 8.10) e rientrare più tardi, rispetto a questi orari, dalla classe, per effettuare l'allestimento e lo smantellamento di quanto necessario per le attività previste.
7. L'informazione alle famiglie, relativa alle assemblee di istituto, viene divulgata dal Dirigente Scolastico tramite circolare pubblicata sul sito web di Istituto e sulla Bacheca del Registro elettronico.
8. Le assemblee possono essere svolte sia all'interno dei locali dell'Istituto che in sedi esterne, nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni stabilite dal Regolamento d'Istituto.

b) Organizzazione

1. Le assemblee di istituto possono essere organizzate in relazione al numero degli studenti e dalla disponibilità dei locali:
 - a) per classi parallele;
 - b) per indirizzi di studio;
 - c) con attività diverse sulla base degli interessi degli alunni;
 - d) per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
2. L'organizzazione della tipologia c del precedente co. 1, come abitudine nell'istituto, avviene in collaborazione con docenti e genitori, con particolare riferimento ai lavori del Consiglio di istituto, soprattutto per quanto attiene alle attività proposte, se di natura meno tradizionalmente assembleare, e alle garanzie minime di sicurezza dal punto di vista logistico.
3. Le assemblee possono essere organizzate ai sensi dell'art. 13 del 297/94 comma 6 (partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno)- In tale caso l'assemblea costituisce attività didattica con la presenza dei docenti in servizio. Gli esperti possono essere interni o esterni all'istituzione scolastica. In caso di esperti interni l'autorizzazione del Consiglio d'Istituto si ritiene acquisita.

4. La partecipazione di questi esperti deve essere autorizzata dal Consiglio d'istituto previa richiesta formale dei rappresentanti.

5. Sono da considerare esperti, di cui al precedente comma 3, i docenti, gli educatori, i pedagogisti, gli psicologi e tutto il personale che collabora con contratto a tempo indeterminato/determinato con la scuola. In quest'ultimo caso la partecipazione all'assemblea si ritiene già autorizzata dal Consiglio d'Istituto.

6. Nella gestione dell'assemblea è richiesta anche la disponibilità ai docenti che volontariamente vogliono collaborare per uno svolgimento ordinato e corretto.

7. Entro 3 giorni prima il Consiglio d'istituto approva, con la possibilità di emendare, il programma dell'assemblea d'istituto.

8. In quanto al comma 7, si sottolinea che, in base alla normativa vigente, il Consiglio d'istituto non ha facoltà di impedire l'organizzazione delle assemblee, ma esclusivamente una funzione di discussione e approvazione del programma, in base al presente regolamento.

c) Convocazione

1. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o almeno del 10% degli studenti. Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare che la richiesta di convocazione presenti i requisiti di legittimità prescritti dalla legge.

2. L'ordine del giorno e la data dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico, almeno 5 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea.

3. La preventiva comunicazione al Dirigente Scolastico della data dell'assemblea risponde all'esigenza di coordinamento tra tutte le attività che si svolgono nella scuola, coordinamento che spetta al Dirigente Scolastico (art. 3 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417). Pertanto, in presenza di circostanze obiettive (es.: uso dei locali scolastici, in cui dovrebbe svolgersi l'assemblea studentesca, per la stessa data, da parte di altri organismi) sarà concordata una diversa data dell'assemblea studentesca.

4. Il Dirigente Scolastico, dopo aver provveduto, in rapporto all'ordine del giorno dell'assemblea, alle verifiche circa la rispondenza dello stesso alle finalità previste dalla Legge, provvede all'autorizzazione dell'Assemblea.

d) Svolgimento

1. L'ordinato svolgimento dell'assemblea e l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti devono essere assicurati dal comitato promotore. Il Comitato promotore organizza un adeguato servizio d'ordine sullo svolgimento delle assemblee, che collabora con il personale collaboratore scolastico in vigilanza e i cui componenti devono essere maggiorenni.

2. Ogni studente, pena irrogazione di opportuno provvedimento disciplinare, è tenuto a rimanere, durante l'assemblea nell'aula o nell'ambiente presso il quale si tiene l'attività; eventuali improcrastinabili necessità personali di allontanamento verranno valutate singolarmente dal servizio d'ordine e dal personale in vigilanza.

3. All'assemblea di istituto, in base alla normativa vigente, possono assistere il Dirigente Scolastico o un suo delegato ai fini di vigilanza per la sicurezza.

4. Il Dirigente o suo delegato, può sospendere l'assemblea nei casi di violazione dei diritti fondamentali degli studenti, delle norme del codice civile e penale, del Regolamento di Istituto e del presente Regolamento delle assemblee studentesche o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. In caso di sospensione dell'Assemblea di Istituto, gli alunni rientreranno nelle rispettive classi con i docenti in servizio.

5. I rappresentanti di istituto, dopo aver attuato ogni strategia che ritengono necessaria, informano

immediatamente la Dirigenza di qualunque criticità verificatasi durante l'assemblea e ne stendono opportuna relazione nel verbale dell'assemblea stessa.

6. I rappresentanti di classe consegnano al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori, entro 3 giorni, il verbale dell'assemblea.

Articolo 12 – Assemblee di Classe

a) Funzionamento

1. E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese in orario scolastico.
2. Le assemblee non possono aver luogo nel mese conclusivo delle lezioni.
3. Le assemblee non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana e nelle ore di lezione delle stesse discipline.
4. L'Assemblea di classe può avere la durata massima di due ore di lezione nell'arco di una giornata scolastica
5. Gli studenti impegnati nelle assemblee di classe sono tenuti al rispetto del Regolamento di istituto, soprattutto per quanto attiene agli spostamenti all'interno dell'istituto, che devono avvenire solo per improcrastinabili esigenze, segnalate al personale in vigilanza, e uno per volta.
6. L'informazione alle famiglie, relativa alle assemblee di classe, viene divulgata dall'insegnante dell'ora a cui viene richiesta tramite annotazione sul Registro di classe.

b) Organizzazione

1. L'organizzazione delle assemblee, come abitudine nell'istituto avviene in spirito di collaborazione con i docenti della classe, con particolare riferimento alle tempistiche di convocazione e alle garanzie minime di sicurezza dal punto di vista logistico. I docenti e il personale durante le assemblee svolgeranno il normale orario di servizio e comunque assicurandosi che l'assemblea si svolga nel rispetto del regolamento e del vivere civile. In caso di annullamento dell'assemblea per motivi di ordine e sicurezza i docenti dovranno riprendere le lezioni secondo il proprio orario.

c) Convocazione

1. I rappresentanti degli studenti eletti annualmente in Consiglio di Classe, di norma, si fanno promotori della convocazione delle assemblee, sentiti gli studenti della classe. Essi, per la data delle convocazioni, tengono presente il calendario delle riunioni del Consiglio di classe, in modo da garantire l'opportuna comunicazione tra scuola, studenti e famiglie.
2. Ai sensi del c. 1, i rappresentanti degli studenti eletti annualmente in Consiglio di classe convocano le assemblee previa presentazione di richiesta scritta al Dirigente Scolastico.
3. La convocazione dell'assemblea di classe deve essere disposta con congruo anticipo rispetto alla data prevista, per ragioni organizzative della scuola, dei docenti e degli studenti e per la necessità di informare le famiglie e il personale scolastico. Pertanto, essa deve essere presentata al Dirigente Scolastico entro i tre giorni antecedenti la data di effettuazione.
4. Alla convocazione dell'assemblea per l'elezione dei rappresentanti di classe provvede il Dirigente scolastico, ai sensi del c. 1 dell'art. 21 dell'O.M. 215/1991

d) Svolgimento

1. L'ordinato svolgimento dell'assemblea e l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti devono essere assicurati dai rappresentanti di classe che presiedono a turno l'assemblea in collaborazione con il personale in servizio.

2. Ogni alunno, pena l'irrogazione di opportuno provvedimento disciplinare, è tenuto a rimanere, durante l'assemblea nell'aula. Eventuali improcrastinabili necessità personali di allontanamento verranno valutate singolarmente dal personale in vigilanza.
3. All'assemblea di classe, in base alla normativa, possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato ai fini di vigilanza per la sicurezza.
4. Il Dirigente e i docenti della classe hanno il potere di intervento nei casi di violazione dei diritti fondamentali degli studenti, delle norme del codice civile e penale, del Regolamento di Istituto e del presente Regolamento delle assemblee studentesche o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. Tale intervento, delegato al docente di classe in servizio, è attuato quando i rappresentanti di classe non siano manifestamente in grado di provvedere in proposito.
5. I rappresentanti di classe, dopo aver attuato ogni strategia che ritengono necessaria, informano immediatamente il docente di classe in servizio e la Dirigenza di qualunque criticità verificatasi durante l'assemblea e ne stendono opportuna relazione nel verbale dell'assemblea stessa.
6. I rappresentanti di classe consegnano al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori, entro il giorno successivo alla data di svolgimento, il verbale dell'assemblea.
7. Il personale docente in servizio, a partire dall'orario di inizio dell'Assemblea, è tenuto a svolgere attività di vigilanza assicurando la piena sicurezza di tutti gli studenti; a tal fine, assistono e intervengono esclusivamente in caso di pericolo effettivo o potenziale.

Articolo 13 - Norme finali

1. Il presente Regolamento può essere modificato su proposta dei rappresentati degli studenti del Consiglio di Istituto, previa delibera del medesimo.
2. Il Regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione del Consiglio d'Istituto e la pubblicazione all'albo.
3. È costituito il Comitato di organizzazione delle assemblee studentesche di Istituto, il quale si dota di apposito Regolamento da approvare da parte del Consiglio di Istituto.